

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1380)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1961

Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, gli articoli 11 e 12 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sottopongono al regime della concessione interministeriale la installazione e l'esercizio dei « depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere ».

Il secondo comma del menzionato articolo 11 esclude, peraltro, dall'obbligo della concessione « i depositi per usi privati, agricoli e industriali, aventi capacità non superiori a mc. 25 ».

Quest'ultima disposizione venne successivamente integrata dall'articolo 2 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, che dichiara non soggetti alla concessione « lo impianto e l'esercizio di depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, la cui capacità non

sia superiore ai 10 mc. ». Per costante interpretazione, tale esclusione viene riferita ai soli depositi *per usi commerciali*, fermo restando il limite di mc. 25 per quelli destinati ad *usi privati*.

Nell'ambito del decentramento amministrativo delle funzioni di questo Ministero, il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, ha poi demandato (articolo 8) il rilascio della concessione dei depositi alla competenza del Prefetto della provincia, quando:

la capacità del deposito di olii minerali in genere non sia superiore a mc. 200;

trattisi, in particolare, di impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti forniti di serbatoio, e la capacità del serbatoio non sia superiore a mc. 50;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ovvero trattasi di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole, e la capacità di accumulo non sia superiore a Kg. 5.000.

Per quanto riguarda i depositi di gas di petrolio liquefatti, con o senza serbatoi, la distinzione fra competenza ministeriale e prefettizia è stata riconfermata dagli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 327.

Applicandosi ai depositi di detti gas, prodotti derivati dal petrolio grezzo, l'intera disciplina della concessione relativa a quella di olii minerali in genere, per essi dovrebbero ritenersi valevoli anche le già citate esclusioni dall'obbligo della concessione stessa di cui al secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1741, ed all'articolo 2 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018.

Si deve peraltro rilevare che, all'atto della emanazione delle norme sulla disciplina petrolifera (anni 1933 e seguenti), i gas di petrolio liquefatti non trovavano alcun utilizzo pratico su scala industriale ed ovviamente non furono tenuti presenti dal legislatore nel predisporre la disciplina stessa. Come è noto, il consumo per uso domestico, di riscaldamento, per autotrazione, industriale eccetera di tali gas ha avuto invece enorme sviluppo in questo ultimo dopoguerra.

Poichè — agli effetti della incolumità pubblica — trattasi di prodotti di rilevante pericolosità (di molto superiore a quella della benzina, già considerata il più pericoloso fra i derivati del petrolio), i limiti dettati dalla legge per la esenzione dall'obbligo della concessione, alla quale soltanto possono riconnettersi tutte le garanzie di sicurezza derivanti dall'approfondito e preventivo esame delle domande da parte degli organi tecnici competenti, *risulterebbero eccessivamente elevati*. Ciò senza tener conto, inoltre, che la applicazione delle esenzioni fino a 10 mc. (per uso commerciale) ed a 25 mc. (per uso privato), renderebbe inoperante il disposto di

cui alla lettera c) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, in quanto i depositi di GPL in bombole, che la disposizione stessa attribuisce alla competenza prefettizia, rientrano nei limiti della esenzione (5.000 Kg. = 10 mc. circa).

Data la necessità di giungere ad una regolamentazione della questione, si ritenne di disporre, con circolare n. 388 dell'11 agosto 1958, che dall'obbligo della concessione prefettizia debbono considerarsi sottratte le semplici « rivendite » di GPL in bombole, secondo la classificazione e nei limiti per le stesse prefissati dall'articolo 34 (primo e secondo comma) delle « Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti di gas di petrolio liquefatti », emanate dal Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi — con circolare n. 74 del 20 settembre 1956 ». Trattasi di rivendite al minuto di GPL per uso domestico, in cui sono ammessi recipienti della capacità massima di Kg. 15 ciascuno e per un totale di Kg. 75 per GPL.

Ad un successivo, più approfondito esame della questione, sotto i profili tecnico ed economico, questo Ministero ritiene, peraltro, che il limite di esenzione possa essere portato *fino a Kg. 300 di GPL in bombole pari a mc. 0,6 circa*. Tale limite comprenderebbe, oltre alle rivendite, i piccoli depositi di III categoria di cui all'articolo 30 delle sopra menzionate norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ed escluderebbe tutti gli impianti forniti di serbatoi, i quali, in genere, hanno sempre una capacità superiore a quella dei depositi di cui si provvede alla esenzione della concessione.

Per la piena efficacia giuridica della disposizione, si reputa necessario che essa sia adottata con un apposito provvedimento legislativo, del quale è stato predisposto lo unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacità di accumulo non superiore a Kg. 300 di prodotto.

La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio.

di lettere del 27 febbraio 1956, fatta eccezione per le modifiche specificate nei precedenti paragrafi A) e B), e per le seguenti:

nel paragrafo 6, seconda frase, le parole « non appena praticamente possibile » vengono cancellate e sostituite con « entro e non oltre 60 giorni », ed alla fine della stessa frase vengono aggiunte le parole « o che sia stato provveduto al noleggjo relativo ».

Mi sarebbe gradito avere da parte Sua conferma che il suddetto programma ha l'approvazione dell'I.C.A.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

ANGELO DE LUCA

THE FOREIGN SERVICE
OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

American Embassy (Italy)

Rome, April 22, 1960

Dear Mr. Undersecretary:

I have received your letter dated April 22, 1960, reading as follows:

« Reference is made to the exchange of letters between Minister Zoli and Mr. Tasca on February 27, 1956, in which our two Governments agreed on a program for the sale to Italy of agricultural commodities by the International Cooperation Administration (I.C.A.), under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended. This program provided for the purchase by Italy of agricultural commodities for Italian lire and the utilization of such lire by the I.C.A. to finance Italian exports to third countries receiving assistance under the Mutual Security Program.

« My Government has noted that the I.C.A. is undertaking a further Section 402 sales program for the current fiscal year. It is understood that this program differs from earlier ones in that:

« A) I.C.A. may transfer the lire amount deposited pursuant to paragraph 4 of the exchange of letters dated February 27, 1956 to such country or countries receiving aid from the U. S. Government as I. C. A. shall determine. Such lire may be used for a cash transfer, in which case the lire may be converted to other currencies at the option of the government receiving them. I.C.A. may also use these lire to finance worldwide commodity procurement, using the I.C.A. Foreign Currency Authorization (F.C.A.) procedure, in which case they may be converted to other currencies at the option of any supplier who is not a resident of Italy.

« B) Paragraph 5 of the exchange of letters dated February 27, 1956 does not apply, because no advance deposit of lire by the Government of Italy will be required.

Senator Angelo DE LUCA

Undersecretary of the Budget
Secretary General of C.I.R.

ROME

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« In recent conversations between representatives of our two Governments it has been agreed that the I.C.A. will make available for purchase by the Government of Italy tobacco up to the value of \$ 1½ million, under the same terms and conditions established in the exchange of letters dated February 27, 1956, except for the modifications specified in the foregoing paragraphs A) and B), and the following:

« In paragraph 6, second sentence, delete « as soon as practical », insert « within not more than 60 days », and add to the end of the sentence « or chartered ».

« I shall appreciate receiving your confirmation that the foregoing program has the agreement of the International Cooperation Administration ».

I am happy to confirm that the International Cooperation Administration concurs in the contents of the letter quoted above.

Sincerely yours,

VINCENT M. BARNETT

*Counselor of Embassy
for Economic Affairs*